



# ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE  
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

41/2020

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.  
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE  
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

*Promossa da*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani  
Università di Roma 'Tor Vergata'  
ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche

*In collaborazione con*

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma  
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)  
Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

41/2020

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini, eccettuata l'America Latina, vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Jugoslavia - 14 - 41122 Modena - Italia

tel. (39-059) 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

<<https://www.mucchieditore.it/>>

per l'America Latina, le richieste vanno indirizzate a:

Universidad Externado de Colombia

Calle 12 n. 1-17 Este, Bogotá - Colombia - Fax (57-01) 2843769

<<http://www.uexternado.edu.co>>

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*

issn 1125-7105

© STEM Mucchi Editore - 2021

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI)

Finito di stampare nel mese di luglio del 2021

Volume realizzato con il contributo dell'Osservatorio sulla Codificazione e sulla Formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico dell'Università di Roma "Tor Vergata" e del Romanistische Institut dell'Università di Berna



Centro di Studi  
Giuridici  
Latinoamericani



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione  
di Sardegna

### *Promossa da*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'

*Direttore:* Riccardo Cardilli

### *In collaborazione con*

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma

*Responsabile:* Pierangelo Catalano

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

*Presidente:* Roberto Carlos Melgarejo Palacios

*Segretario Generale:* Amb. Donato Di Santo

Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

*Presidenza:* Alberto Merler

### *Direttori della Rivista*

Antonio Saccoccio - 'Sapienza' Università di Roma

David Fabio Esborraz - Istituto di Studi Giuridici Internazionali - CNR

### *Comitato scientifico*

*Presidente:* Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM; Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia' - sede di Mosca; Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata' e CSGLA; Carlos R. Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo; Édgar Cortés Moncayo, Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Colombia); Maria Floriana Cursi, Università di Roma 'Tor Vergata'; Andrea Di Porto, 'Sapienza' Università di Roma; Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid; Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Finazzi, Università di Roma 'Tor Vergata'; Roberto Fiori, Università di Roma 'Tor Vergata'; Enrico Gabrielli, Università di Roma 'Tor Vergata'; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Alejandro Guzmán Brito†, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile); Gábor Hamza, Università 'Eötvös Loránd' di Budapest; Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU; Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Machkam Machmudzoda, Accademia delle Scienze della Repubblica del Tagikistan; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II'; Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata'; José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo - USP; Noemí L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario - UNR (Argentina); Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata'; Aldo Petrucci, Università di Pisa; Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília - UnB; Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires - UBA; Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Lima, Perù); Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn; Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

*La Redazione è presso:*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani

Università di Roma 'Tor Vergata'

Via Cracovia, 50

00133 Roma (Italia)

antonio.saccoccio@uniroma1.it

davidfabio.esborraz@cnr.it

<<http://www.mucchieditore.it>>

*In redazione*

Simona Cacace, Emanuela Calore, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Roberta Marini, Stefano Porcelli, Caterina Trocini, Paolo Troisi, Isabella Zambotto.

*Comitato editoriale*

Simona Cacace, Emanuela Calore, Laura Formichella, Pietro Paolo Onida, Roberta Marini, Stefano Porcelli, Gianni Santucci, Caterina Trocini.

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Fabio Addis, 'Sapienza' Università di Roma; Filippo Bonin, Universität zu Köln; Maria Teresa Carbone, Università di Catanzaro; Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata'; Ignazio Castellucci, Università di Teramo; Pierangelo Catalano, 'Sapienza' Università di Roma; Emmanuelle Chevreau, Université Paris II, Panthéon-Assas; Felice Costabile, Università Mediterranea di Reggio Calabria; Tommaso Dalla Massara, Università di Verona; Oliviero Diliberto, 'Sapienza' Università di Roma; Paolo Ferretti, Università di Trieste; Antonia Fiori, 'Sapienza' Università di Roma; Elisabetta Fusar Poli, Università di Brescia; Adriana García Netto, Universidad de Buenos Aires; Lorenzo Gagliardi, Università di Milano; Andrea Genovese, Università della Toscana; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Aleksander Grebienow, Uniwersytet Warszawski; Mauro Grondona, Università di Genova; Juan Carlos Guayacán Ortiz, Universidad Externado de Colombia; Laurent Hecketsweiler, Université de Montpellier; Alejandro Laje, Universidad Abierta Interamericana (Buenos Aires, Argentina); Li Lin, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (Pechino); Luo Zhimin, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (Pechino); Orazio Licandro, Università di Catania; Julio Lococo, Pontificia Universidad Católica Argentina; Laretta Maganzani, Università Cattolica di Milano; Salvatore Mancuso, Università di Palermo; Arrigo Manfredini, Università di Ferrara; Carla Masi, Università di Napoli 'Federico II'; Jorge Menabrito Paz, Universidad Nacional Autónoma de México; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Sheraldine Pinto Oliveros, Universidad Metropolitana de Caracas; Federico Procchi, Università di Pisa; Javier Rodríguez Olmos, Universidad Externado de Colombia; Michele Rosboch, Università di Torino; Paola Santini, Università di Napoli 'Federico II'; Gianni Santucci, Università di Trento; Laura Solidoro, Università di Salerno; Sebastiano Tafaro, Università di Bari; Tao Qian, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (Pechino); Tian Shiyong, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (Pechino); Andrea Trisciungoglio, Università di Torino; Julieta Trivisonno, Universidad Nacional de Rosario (Argentina); Alberto Venturelli, Università di Brescia; Xu Wenming, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (Pechino).

# INDICE

Roma e America <i>per la Cina</i> [ANTONIO SACCOCCIO] .....	pag.	9
<i>Fondamenti e convergenze: tra Roma e Pechino contro l'individualismo</i> [PIERANGELO CATALANO] .....	»	15

## CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

JIANG PING		
<i>Il regime della proprietà collettiva nel Codice civile cinese</i> .....	»	31
SHI HONG		
<i>Principali sviluppi e innovazioni nel Libro sui contratti del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese</i> .....	»	45
WANG LIMING		
<i>Il Libro del Codice civile cinese sui diritti della personalità. Punti salienti e innovazioni</i> .....	»	73
SUN XIANZHONG		
<i>Nuovi sviluppi in materia di diritti reali nel Codice civile cinese</i> .....	»	93
CUI JIANYUAN		
<i>Le norme relative alle clausole standard nel Codice civile della Repubblica Popolare Cinese</i> .....	»	115
FEI ANLING		
<i>Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese</i> .....	»	133
SANDRO SCHIPANI		
<i>Vie dei Codici civili e Codice civile cinese</i> .....	»	151
ALDO PETRUCCI		
<i>Il nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese e l'autonomia contrattuale: osservazioni minime</i> .....	»	193
RICCARDO CARDILLI		
<i>Derecho chino y tradición romanística a la luz del nuevo Código civil de la República Popular China</i> .....	»	213
MARINA TIMOTEO		
<i>Il nuovo Codice civile cinese: prime riflessioni</i> .....	»	233
PIETRO LO IACONO		
<i>La sorprendente 'sinfonia' tra Chiesa cattolica e Repubblica Popolare Cinese (a proposito del diritto naturale e dell'eterosessualità del matrimonio)</i> .....	»	245
STEFANO PORCELLI		
<i>Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano</i> .....	»	265

## AMERICA LATINA ED EUROPA

ANTONIO SACCOCCIO	
<i>Europa und Lateinamerika: ein Geist, eine Seele, ein Recht</i> .....	pag. 305
IOLE FARGNOLI	
<i>Le affinità giuridico-culturali con l'America Latina nella testimonianza di Emilio Betti</i> .....	» 327
URS FASEL	
<i>Eugen Buchers «Zu Europa gehört auch Lateinamerika» und dessen Vermächtnis an uns</i> .....	» 339
YVES MAUSEN	
<i>Das System des Code Napoléon als Grundlage für weitere nationale Kodifikationen</i> .....	» 347
FÁBIO SIEBENEICHLER DE ANDRADE	
<i>Brasilianisches und europäisches Privatrecht: Skizzen über den Ursprung und die Entwicklung einer Rezeptionsgeschichte</i> .....	» 359
JORGE MENABRITO PAZ	
<i>Die Entwicklung des Darlehens im mexikanischen Recht - vom römischen Recht zum schweizerischen Obligationenrecht</i> .....	» 365
CATALINA SALGADO RAMÍREZ	
<i>L'azione popolare nel modello di Codice di Andrés Bello e il suo impatto sulla tutela degli interessi collettivi: il caso colombiano</i> .....	» 373
SABRINA LO IACONO	
<i>Il divieto dei patti successori tra diritto argentino e diritto romano</i> .....	» 389
RENATO PERANI	
<i>La resilienza dell'anticresi tra diritto romano e diritto argentino</i> .....	» 415

## DIRITTO ROMANO COMUNE

ROBERTA MARINI	
<i>Sul problema della revoca del testamento in Dalmacio Vélez Sarsfield</i> .....	» 431
EMANUELA CALORE	
<i>Consideraciones en torno a la regla superficies solo cedit en el Derecho romano y en el Código civil argentino de 1869</i> .....	» 451
ANDREA LANDI	
<i>Deus ex orationibus placatur, et propterea pestilentias remittit. Percezioni proto-moderne dell'epidemia</i> .....	» 475
SIMONA CACACE	
<i>La natura della divisione. Un falso problema</i> .....	» 485
MARÍA DEL ROSARIO STOPPANI	
<i>Il principio di bona fides e il notariato latino come elementi di identità del sistema giuridico romanistico</i> .....	» 509

## NUOVO CODICE CIVILE DI PORTORICO

DAVID FABIO ESBORRAZ

*El nuevo Código civil de Puerto Rico: ejemplo de resistencia de la tradición romanística en un ordenamiento asediado por el common law* ..... pag. 521

### DOCUMENTI

*1820-2020: Bicentenario del primo alzabandiera argentino sulle Isole Malvinas* [FELIPE SOLÁ] ..... » 613

### INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

STEFANO PORCELLI, *Hetong e Contractus. Per una riscoperta dell'idea di reciprocità nel dialogo tra diritto cinese e diritto romano* [MAURO TESCARO] ..... » 617

ANTONIO SACCOCCIO - SIMONA CACACE (a cura di), *Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano. Europa y América Latina. Dos continentes, un solo derecho* [TOMMASO DALLA MASSARA - ISABELLA ZAMBOTTO] ..... » 623

ENRICO GABRIELLI, *'Estructuras formales' y teoría de las garantías reales* [CARLOS ANTONIO AGURTO GONZÁLES] ..... » 637

ENRICO GABRIELLI, *Remedios. Contribución al estudio de las tutelas contractuales* [CARLOS DE CORES HELGUERA] ..... » 641

PHILIPP LOTMAR, *La giustizia e altri scritti*, a cura di IOLE FARGNOLI e LUCA NOGLER [ANTONIO SACCOCCIO] ..... » 643

### RICORDI

*Rolf Knütel* (1939-2019) [RICCARDO CARDILLI] ..... » 649

*Johan Albert (Hans) Ankum* (1930-2019) [JEAN-FRANÇOIS GERKENS] ..... » 655

### NOTIZIE

*Seminario «COVID-19 y derechos de las personas». 'Observatorio sobre Persona y Familia' del CSGLA* [JUANA ARACELY LARIOS MÉNDEZ] ..... » 663

*Laboratorio romanistico gardesano. Seminario dottorale* [MONICA FERRARI] ..... » 667



# FONDAMENTI E CONVERGENZE: TRA ROMA E PECHINO CONTRO L'INDIVIDUALISMO\*

SOMMARIO: I. *Res publica* romana e Repubblica popolare cinese. – 1. Legionari romani in Cina (I secolo a.C.). Popolo ed esercito. – 2. Proprietà e guerra non sono istituti di *ius naturale*; il pensiero del Presidente Mao. – 3. Il problema del diritto romano tra Lenin e Mao. – 4. Francesco De Martino contro l'individualismo. – 5. La prospettiva di Giorgio La Pira verso la Cina. – II. Iniziative del 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano'. Sviluppi dall'Università di Sassari all'Università di Roma 'Tor Vergata'. – 1. Dai 'Colloqui con i romanisti dei Paesi socialisti' ai 'Seminari eurasiatici'. – 2. Accordo con l'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza. – 3. Presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Jiang Ping). – 4. Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza' (Yang Zhenshan). – 5. Sviluppi. – III. Rivoluzione e diritto naturale. – 1. Diritto romano e paesi socialisti. – 2. Esempio cinese: il matrimonio. – 3. Convergenza da Mosca.

## I. *Res publica romana e Repubblica popolare cinese*

### 1. *Legionari romani in Cina (I secolo a.C.). Popolo ed esercito*

Il Primo Seminario '*Chang'an e Roma*' è iniziato (29 ottobre 2013; v. *infra*, nt. 2) nei luoghi in cui alcuni legionari romani fondarono una città, nel I secolo a.C. La ragione per cui si è scelta Jinchang quale sede della prima riunione è che in una parte del territorio dell'attuale città sorse Lijian/Liqian (骊靛), la città fondata dai legionari romani<sup>1</sup>. Lijian assume dunque un valore simbolico con riferimento alla comunicazione instaurata già nel I sec. a.C. tra Romani e Cinesi.

Prima dell'età di Augusto l'esercito del popolo romano, comandato dal triumviro Licinio Crasso, subì a Carrè una gravissima sconfitta ad opera del Re dei Parti (53 a.C.). Secondo il sinologo Homer H. Dubs, professore a Oxford, oltre cento legionari romani sfuggiti ai Parti, poi unitisi agli Unni e infine fatti prigionieri dai Cinesi, fondarono la città di Lijian (36 a.C.). Ha scritto un noto orientalista italiano, Mario Bussagli:

\* Le citazioni in lingua cinese si devono al professor Stefano Porcelli, dell'Università di Brescia (dottore di ricerca e già docente dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza, Pechino), che ringrazio.

<sup>1</sup> Vedi il volume *The Roman Legions that vanished. Echoes through the Millennia of History*, China Intercontinental Press, Pechino, 2007. Cfr. H.H. DUBS, *A military contact between Chinese and Romans in 36 B.C.*, in *T'oung Pao. Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie, l'ethnographie et les arts de l'Asie Orientale*, XXXVI, E.J. Brill, Leiden, 1942 (Kraus reprint, Nelden/Liechtenstein, 1975), 64 ss.; M. BUSSAGLI, *Asia centrale e mondo dei nomadi*, in M. BUSSAGLI L. PETECH-N. MUCCIOLI, *Asia centrale e Giappone*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1970, 65 ss., partic. 73; R. ADINOLFI, *I rapporti tra l'Impero romano e la Cina antica*, Massimo, Napoli, 1977, 1 ss. (vedi U. MANTHE, in *Gnomon* 13, 1981, 291-293); R. ADINOLFI, *Soldati di Crasso in Cina e mercanti campani in Mongolia India e Ceylon*, in *Bollettino Flegreo*, terza serie, 8, Napoli, 1999, 1 ss.; U. MANTHE, *Gansu Lijian you luomaren fenbu ma?* [Ci fu un insediamento romano in Liqian, Provincia del Gansu?], in *Luomafa yu Zhongguofa de chuancheng he fazhan* [Diffusione e sviluppo del sistema del diritto romano e il diritto cinese], a cura di QIANG LI, WANG YINGYING, Falü chubanshe, Beijing, 2015, 347-348; R. CARDILLI, 骊靛 (*Lijian/Liqian*) una città romana in Cina. Il problema giuridico del rapporto tra Impero e città, in *Chang'an e Roma. Eurasia e Via della Seta. Diritto, società, economia*, a cura di R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y. STOEVA, Milano, s.d. ma 2019, 45-59 (anche in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, Giappichelli, Torino 2020, 47-64).

«Deportati nelle regioni dell'est dai Parti, devono essere riusciti a fuggire e devono aver ritrovato, sotto la variegata insegna di Chihchih quella dignità e quella libertà che sembravano perdute per sempre».

Lijian è dunque il luogo simbolicamente disposto, nella storia, per approfondire il legame tra Romani e Cinesi, anche precisando il rapporto tra popolo ed esercito (con i binomi *populus plebesque*, *populus exercitusque*, *populus legionesque*) come 'tutto' e 'parte' di una costituzione popolare<sup>2</sup>. Si può giungere così a un confronto con il pensiero del Presidente Mao.

Paradossalmente voglio scorgere l'antico principio di unità tra popolo ed esercito nelle *Citas del Presidente MAO TSE-TUNG* (che cito nella madrelingua più diffusa nel mondo dopo il cinese); *V Guerra y paz* «Según la teoría marxista del Estado, el ejército es el principal componente del Poder estatal»; *IX El ejército popular*: «Sin un ejército popular, nada tendrá el pueblo»; *XI Línea de masas*: «El pueblo, y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial»; *XII Trabajo político*: «Sobre la base de la guerra popular y de los principios de unidad entre el ejército y el pueblo»; *XIV Relaciones entre ejército y pueblo*: «El ejército debe fundirse con el pueblo, de suerte que éste vea en él su propio ejército. Un ejército así será invencible». Si veda l'art. 15 della Costituzione della Repubblica popolare cinese del 1975<sup>3</sup>.

Il *I Seminario 'Chang'an e Roma'*, iniziato a Lijian, si è concluso (31 ottobre 2013) a Xi'an, antica capitale dell'Impero cinese<sup>4</sup>.

## 2. Proprietà e guerra non sono istituti di ius naturale; il pensiero del Presidente Mao

La visione storica e giuridica che unisce Giustiniano ai giuristi del III secolo è bene espressa nel frammento di Ermogeniano riportato nei *Digesta* di Giustiniano (D. 1,1,5):

*ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ: exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt.*

I 'regni', le 'proprietà', i 'commerci' nonché le 'guerre' sono quindi istituzioni dello *ius gentium* e non risalgono all'inizio della storia umana. Le *Institutiones* di Giustiniano riprendono, con alcune modificazioni, questa visione storica (I. 1,2,2, nella seconda parte del paragrafo, la cui fonte è forse Marciano).

Tale concezione del diritto, che include la storicità di un'età originaria senza guerre, senza schiavitù (cfr. anche Nov. 74, 78 e 89), senza proprietà privata risale dunque ai giuristi Marciano, Ulpiano e Ermogeniano e ancor prima al poeta (citato anche dai

<sup>2</sup> Vedi P. CATALANO, *Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di Romani e Cinesi a Liqian)*, in questa rivista, 36, 2015, 157-164; in cinese nel volume *Luomafa yu Zhongguofa de chuancheng he fazhan* cit., a cura di QIANG LI, WANG YINGYING, 3-11.

<sup>3</sup> *I quaderni della stampa cinese*. Mensile dell'Istituto politico culturale edizioni oriente, a. X, n. 2 (febbraio 1975), 18; cfr. CHANG CHUN-CHIAO, *Rapporto sulla revisione della Costituzione*, ibid., 8 ss.

<sup>4</sup> Sul *I Seminario 'Chang'an e Roma'* vedi P. CATALANO-S. PORCELLI, «*Chang'an e Roma: l'incontro delle due culture*». *Liqian - Xi'an 2013. Risultati operativi 2013*, in questa rivista, 36, 2015, 151-156. Gli Atti del *I Seminario 'Chang'an e Roma'* sono stati pubblicati in lingua cinese: vedi *Luomafa yu Zhongguofa de chuancheng he fazhan*, a cura di QIANG LI, WANG YINGYING, cit. (*supra*, nt. 1).

giuristi) Virgilio. In questo quadro si comprende la teoria di Marciano, seguita da Giustiniano, secondo la quale alcune cose, come l'aria, l'*aqua profluens*, il mare, il litorale, sono 'comuni di tutti'<sup>5</sup>.

Questa nozione di *res communes omnium* ha riacquisito pieno vigore oggi, nel diritto spaziale e nel diritto dell'ambiente<sup>6</sup>: antica nozione romana che resiste all'individualismo dei privati e degli Stati.

Anche qui conviene un confronto dell'antico diritto romano con il pensiero del Presidente Mao. Paradossalmente direi, non difformemente da Ermogeniano: «La guerra, que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y las clases, es la forma más alta de lucha para resolver las contradicciones entre clases, naciones, Estados o grupos políticos, cuando estas contradicciones han llegado a una determinada etapa de su desarrollo [...]. 'La guerra es la continuación de la política'» (*Citas del Presidente MAO TSE-TUNG*, V, *Guerra y paz*).

### 3. Il problema del diritto romano tra Lenin e Mao

Lenin, durante gli studi di giurisprudenza all'Università di Kazan nella preparazione all'esame come esterno all'Università di Pietroburgo poté approfondire la conoscenza del Diritto romano; l'esame si tenne nella primavera del 1891: egli si occupò degli editi dei magistrati<sup>7</sup>.

L'esperienza degli studi di Diritto romano nei paesi socialisti parte dall'ammonimento di Lenin alla Commissione per l'elaborazione del Codice civile della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa<sup>8</sup>. Tale ammonimento era certo necessario date le condizioni della dottrina romanistica dominante all'inizio del XX secolo, che usava il diritto romano in funzione dell'individualismo borghese.

In questa luce si deve intendere anche la situazione dell'insegnamento del diritto romano nella Repubblica popolare cinese<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Vedi P. CATALANO, *Giustiniano*, in *Enciclopedia Virgiliana*, II, Roma 1985, 759 ss.; vedi anche Id., *Droit naturel, ius Quiritium: observations sur l'anti-individualisme de la conception romaine de la propriété*, in *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali*, a cura di S. SCHIPANI e G. TERRACINA, Tiellemmedia Editore, Roma, 2009, 121-136; Id., *Cittadinanza e proprietà: tra ius Quiritium e diritto naturale*, in *Homenaje a José María Castán Vázquez*. Liber amicorum, Coordinator L.B. PÉREZ GALLARDO, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 1719-1745.

<sup>6</sup> Vedi P. MADDALENA, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato*, n. 19 del 5 ottobre 2011; A. SACCOCCIO, *Sostenibilità e libertà tra beni comuni e azioni popolari*, in *Pandemia e diritto delle persone*, Atti del I Seminario dell'«Osservatorio su Persona e Famiglia» del CSGLA (Roma, 15-16 settembre 2020), a cura di R. MARINI, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 135 ss. (in corso di stampa).

<sup>7</sup> G. MELONI, *Concetti romani e pensiero leniniano. A proposito di tribunato e dittatura*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni* (Biblioteca di Storia Antica, 16), a cura di G. MELONI, Editori Riuniti, Roma, 1983, 31-45.

<sup>8</sup> Vedi l'articolo del romanista cecoslovacco Karol Rebro (dell'Università di Bratislava): K. REBRO, *Società socialista e cultura giuridica romana*, in *Index*, 12, 1983-84, 'Il diritto romano nei Paesi socialisti', 38 ss.; 79 s. nt. 318.

<sup>9</sup> Sull'insegnamento del diritto romano in Cina vedi XU GUODONG, *Zhongguo de Luomafa jiaoyu* [L'insegnamento del diritto romano in Cina], in *Zhongnan Falü pinglun* [Rivista giuridica della Cina centro-meridionale], a cura di CHEN JINGLIANG, vol. I, Falü chubanshe, Beijing, 2002, 25 ss., ora disponibile anche

È nota la funzione dell'insegnamento obbligatorio del diritto romano nelle facoltà giuridiche dell'URSS, introdotto nell'epoca di Stalin, dopo la Vittoria nella Guerra Patriottica (1945)<sup>10</sup>.

Jiang Ping, che sarà Vicepresidente della Commissione giuridica dell'Assemblea Nazionale della Repubblica popolare cinese, si era laureato a Mosca negli anni 50; egli avvierà formalmente la collaborazione con il 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano' (v. *infra*, II. 3).

In questa linea si colloca la ripresa dello studio del Diritto romano nella Repubblica popolare cinese dopo la morte del Presidente Mao<sup>11</sup>.

#### 4. Francesco De Martino contro l'individualismo

Esemplare per l'uso del pensiero marxiano è la monumentale opera di Francesco De Martino, *Storia della Costituzione romana* in 6 volumi, Napoli<sup>12</sup>. Francesco De Martino fu Segretario del Partito Socialista Italiano, più volte, tra il 1963 e il 1976.

Resta fondamentale la monografia *Individualismo e diritto romano privato*, scritta all'inizio degli anni '40 del secolo scorso, contro l'interpretazione nazista del diritto romano<sup>13</sup> (ricevendo gli elogi di Giorgio La Pira)<sup>14</sup>; per giungere, quanto al diritto pubblico e al diritto internazionale, alla critica (approfondita nella citata *Storia della costituzione romana*) della teoria dell'ostilità naturale<sup>15</sup>.

in <<http://xzy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2015/04/id/1597266.shtml>>; FEI ANLING, S. PORCELLI, *Kitay i Rimskoto pravo*, in *Ius Romanum*, Sofia, n. 2/2016, 180 ss.: <<http://iusromanum.info/portfolio/%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-ii-2016-studia-iuris-romani/>>.

<sup>10</sup> Sull'insegnamento del diritto romano nei Paesi socialisti vedi, in generale, E. PÓLAY, *L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti*, in *Studi Ssassaresi*, Serie III, 1 (a.a. 1967-68), Giuffrè, Milano, 1969, 579 ss. (ripubblicato in *Index*, 1, 1970, 130 ss.); M. ANDRÉEV, *Nouvelle littérature romaniste en Union Soviétique et dans les Démocraties Populaires*, in *Index*, 2, 1971, 100 ss.; E. PÓLAY, *Nochmals über das Ziel des Unterrichts des römischen Rechts in den sozialistischen Ländern*, in *Index*, 3, 1972, 129 s.; K. REBRO, *Società socialista e cultura giuridica romana* cit. (*supra*, nt. 8).

<sup>11</sup> Cfr. P. CATALANO, *Index*, in *Index*, 14, 1986, XI: «1986: alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Codice civile cinese i romanisti occidentali possono prendere coscienza della "ricostruzione" degli studi di diritto romano in questa repubblica popolare in cui è organizzato un miliardo di uomini. Tale "risveglio" in Oriente è iniziato, dopo la morte del presidente Mao, nel 1976». Era implicito il riferimento alla Legge sui *Principi generali del diritto civile* della RPC (民法通则 - *Minfa tongze*), adottata nella Quarta Sessione del VI Congresso Nazionale del Popolo, promulgata dal Presidente Li Xiannian il 12 aprile del 1986, entrando in vigore il 1 gennaio del 1987. La citazione da *Index*, 1986 e la relativa precisazione sono dovute a Riccardo Cardilli (v. *infra*, II. 5).

<sup>12</sup> A proposito dell'edizione cinese (Peking University Press 2009), vedi questa rivista 27, 2009, 3 ss.; 30, 2010, 210.

<sup>13</sup> Il Centro per gli studi su Diritto romano e sistemi giuridici del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha ripubblicato sia *Individualismo e diritto romano privato* di F. DE MARTINO, sia *Principi* di G. LA PIRA (Giappichelli, Torino, rispettivamente 1999 e 2001).

<sup>14</sup> Vedi la rubrica *La Pira e De Martino* in *Index*, 30, 2002, "Res venit ad triarios". *Omaggio a Johannes Irmischer*, 1-6, con la riproduzione della lettera del La Pira al De Martino.

<sup>15</sup> Francesco De Martino ha più volte manifestato il suo consenso agli sviluppi che le critiche alle teorie dell'ostilità naturale (teorie di origine anglosassone e tedesca) hanno avuto, da parte mia, al fine di una ricostruzione del 'sistema sovranazionale romano'. Ricordo soprattutto la relazione tenuta dal De Martino in Campidoglio il 21 aprile 1988, nel *VIII Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma"*

Anche qui conviene un confronto dell'antico diritto romano con il pensiero del Presidente Mao (v. *supra*, par. 2).

### 5. *La prospettiva di Giorgio La Pira verso la Cina*

Il professore di diritto romano Giorgio La Pira, costituente della Repubblica italiana e Sindaco di Firenze, ha individuato il parallelismo tra l'Impero romano e l'Impero cinese, per la pace, nell'età di Augusto. Nel gennaio 1975 egli scrisse: «... quando c'è l'unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell'altra parte del mondo esiste l'unità e la pace: in Asia c'è l'impero cinese. Non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione: Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace»<sup>16</sup>.

Nel 1959 Giorgio La Pira aveva compiuto un importante 'pellegrinaggio' a Mosca, iniziando da Fatima. Egli si adoperò fortemente per la pace in Vietnam, ove si recò nel 1965, passando da Mosca e Pechino<sup>17</sup>.

Giorgio La Pira è stato dichiarato Venerabile da Papa Francesco con Decreto del 5 luglio 2018.

## II. *Iniziative del 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano'. Sviluppi dall'Università di Sassari all'Università di Roma 'Tor Vergata'*

### 1. *Dai 'Colloqui con i romanisti dei Paesi socialisti' ai 'Seminari eurasiatici'*

Costituito nel 1972 (da tre professori di Diritto romano) il 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano' ha iniziato le sue attività a Sassari nel 1973 con un convegno su *'Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica'*, al quale hanno partecipato studiosi provenienti da Paesi socialisti e dall'America Latina.

Il 21 aprile 1974, il professor Johannes Irsmscher, dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Democratica Tedesca, ha tenuto nell'Aula Magna dell'Università di Sassari, in occasione del Natale di Roma, una conferenza su *'Lenin e Roma'*. Nella stessa linea e nella stessa Università sono stati organizzati Seminari su *'Dittatura: concetti antichi e moderni'* (1975) e su *'Metodologia della ricerca storica'* (1976).

(*Concezioni della pace*, Collezione 'Da Roma alla Terza Roma', Studi VI, Herder, Roma, 2006). Su questi aspetti del pensiero di Francesco De Martino vedi anche la *Nota di lettura* da me scritta per l'edizione cinese della *Storia della costituzione romana* (v. *supra*, nt. 12); la *Nota di lettura* è stata pubblicata anche in questa rivista (27, 2009, 3 ss.), con il titolo *Circa l'uso del diritto pubblico romano dal 'Contrat social' di J.-J. Rousseau alla 'Storia della costituzione romana' di F. De Martino*, con alcune pagine tratte dall'articolo di F. DE MARTINO, *Le idee costituzionali dell'antichità classica e la nostra Costituzione*, in *Dalla Costituente alla Costituzione*. Convegno in occasione del Cinquantenario della Costituzione repubblicana (Roma, 18-20 dicembre 1997), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1998, 74 ss. Nell'estratto del citato articolo, Francesco De Martino ha posto la seguente dedica manoscritta: «A Pierangelo Catalano, campione nella tradizione romanistica, interprete originale della democrazia rivoluzionaria, con viva stima e amicizia».

<sup>16</sup> G. LA PIRA, *La nostra partecipazione all'Anno Santo*, in G. LA PIRA, *Il sentiero di Isaia* [raccolta postuma], Cultura Editrice, Firenze, 1979<sup>2</sup>, I ed. 1978, 625.

<sup>17</sup> Sulla posizione di Giorgio La Pira di fronte alla Repubblica Popolare Cinese vedi M. GIOVANNONI, *Giorgio La Pira e la politica estera cinese fra il 1955 e il 1976*, in *Egeria. Rivista dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Beato Gregorio X" di Arezzo*, a. 2, 2013, n. 4, 55-77.

Nel 1977, presso la *Karl-Marx-Universität* di Leipzig (Repubblica Democratica Tedesca), si è tenuto il primo ‘Colloquio con i romanisti dei Paesi socialisti’ per celebrare il Natale di Roma<sup>18</sup>.

I *Colloqui* hanno avuto continuità (dal 2000 come ‘*Colloqui tra i romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia*’) fino al 2009<sup>19</sup>.

Alcuni sviluppi dei *Colloqui* sono stati riassunti, in lingua cinese, da Xu Guodong, professore di Diritto romano dell’Università di Xiamen, direttore della rivista *Luomafa yu xiandai minfa. Roman Law and Modern Civil Law*. Sono certamente utili le osservazioni dell’acutissimo studioso cinese circa l’insieme dei ‘Colloqui’ e in particolare su quelli di Berlino e Roma; riportiamo alcune frasi, secondo la traduzione di Giuseppe Terracina: «Dopo la Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della Guerra Fredda, nascono due ‘campi’ nello studio del diritto romano: gli studi tradizionali e quelli di impronta marxista. I paesi socialisti, in particolare URSS e Cina, ripristinano lo studio del diritto romano precedentemente abolito perché se ne servono come strumento nella guerra teorica per l’affermazione del materialismo dialettico. Dopo un periodo di contrasti anche molto polemici, il dibattito continua su basi più pacate e più razionali. Negli anni Settanta (dal ’72 al ’76), ripetuti convegni tra studiosi italiani e dei paesi socialisti convincono della necessità di istituzionalizzare il dialogo accademico attraverso incontri periodici [...] *V Colloquio*. Questo incontro è avvenuto in Germania (Berlino 1988), con studi approfonditi sui rapporti tra il diritto romano e il diritto tedesco. Non c’è quasi nessun intervento di contenuto ideologico. In questo incontro, anche gli studiosi orientali hanno dimostrato la capacità di effettuare ricerche su problemi concreti [...]. *VI Colloquio* (Roma 1991). Convegno di piccole dimensioni, principalmente incentrato sul diritto romano pubblico. In alcuni stati ex socialisti si considerava il diritto romano solo come diritto civile, non si riconosceva affatto che esso comprendesse un diritto pubblico. La presenza di studiosi latinoamericani e di studiosi cinesi ha determinato un’occasione di unità delle tre grandi aree di attività del Gruppo per lo studio della diffusione del diritto romano»<sup>20</sup>.

Il *VI* e il *VII Colloquio* si sono svolti a Roma: 19-21 dicembre 1991 e 3-4 dicembre 1998<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Vedi Documento preparatorio e cronache in *Index*, 16, 1988, XI s.; 5 ss.; 361 ss., cfr. G. HÄRTEL, in *Iura*, 28, 1977, 322 ss.; R. GÜNTHER, in *Labeo*, 23, 1977, 377 ss.; GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, “*Colloqui*” con i romanisti dei Paesi socialisti. *Rassegna 1974-1991*, Sassari 2000, 20-25.

<sup>19</sup> Vedi GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, “*Colloqui*” con i romanisti dei Paesi socialisti. *Rassegna 1974-1991*”, cit. (*supra*, nt. 18); P. CATALANO, *Index*, in *Index*, 16, 1988, XI s.; C. TROCINI, *Colloqui dei romanisti 1977-2009. Seminari eurasiatici di diritto romano 2010-2011 e 2014*, in questa rivista, 40, 2019, 79-86.

<sup>20</sup> Vedi XU GUODONG, *Shehui zhuyi, Dong’ou jubian, Ouya tuanjie. Di 8 jie “Zhongdong’ou Guojia yu Yidali Luomafa xuezhe yantaohui” ji lici tongming huiyi zongshu* [Socialismo, grandi cambiamenti in Europa orientale, solidarietà eurasiatica. Sommario dell’VIII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia così come dei Colloqui precedenti], in *Luomafa yu xiandai minfa* [Diritto romano e diritto civile moderno] (*Socialism, Post Socialism and the Euroasiatic Solidarity. Summary of Colloquia of Romanists of Central-Oriental Europe and Italy: from Origin to Today*, in *Roman Law and Modern Civil Law*), 2, Xiamen, 2001, 435 ss.

<sup>21</sup> Vedi P. CATALANO, *VI Colloquio dei romanisti dei Paesi socialisti, dell’Europa centro-orientale e d’Italia. Diritto romano e Diritto pubblico: storia e attualità* (Roma, 19-21 dicembre 1991), in *Iura*, 42, 1991, Napoli, 1994; *VII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia* (Roma, 3-5 dicembre 1998), *Rasse-*

A Vladivostok, il 5-7 ottobre 2000, nell'*VIII Colloquio*<sup>22</sup>, si è avuta la partecipazione anche di professori provenienti dalla Siberia, dall'Estremo Oriente della Federazione Russa, dal Kazakistan e dalla Cina; i partecipanti, considerando la sempre più numerosa e rilevante presenza dei colleghi asiatici, ponendosi nella prospettiva di un allargamento ad altri paesi dell'Asia, hanno deciso di modificare così la denominazione: 'Colloqui dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia'<sup>23</sup>.

In occasione del *Colloquio* di Vladivostok, Xu Guodong ha scritto della 'solidarietà eurasiatica'<sup>24</sup>.

Durante la seduta inaugurale del *Colloquio* di Vladivostok ho riaffermato le radici asiatiche della tradizione romana a partire da Enea, ricordando anche l'affresco della Lupa capitolina nel Palazzo del Principe di Bundžikat in Tagikistan (VIII-IX secolo)<sup>25</sup>.

I *Colloqui IX e X* sono stati organizzati, rispettivamente, a Novi Sad (Serbia) nel 2002, e Dušanbe (Tagikistan) nel 2005<sup>26</sup>.

I *Colloqui XI e XII* sono stati organizzati, rispettivamente, a Craiova (Romania) nel 2007<sup>27</sup>, e a Irkutsk (Federazione Russa) nel 2009<sup>28</sup>.

Nei giorni 14-15 ottobre 2011, a Dušanbe, capitale del Tagikistan, si è organizzato il *I Seminario eurasiatico di diritto romano*<sup>29</sup>. Questi *Seminari eurasiatici* sono promossi

gna stampa, 'Materiali', 3, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Università di Roma 'La Sapienza', Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici, Roma 2000.

<sup>22</sup> Vedi *VIII Colloquio dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e d'Italia (Vladivostok, 5-7 ottobre 2000)*, Rassegna stampa, 'Materiali', 4, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Università di Roma 'La Sapienza', Centro per gli studi su diritto romano e sistemi giuridici, Roma 2002.

<sup>23</sup> Vedi R. GASBARRO, *Vladivostok 2000: cronaca e conclusioni dell'VIII Colloquio*, in *Index*, 30, 2002, "Res venit ad triarios". *Omaggio a Johannes Irmscher*, cit. (*supra*, nt. 14), 58-64.

<sup>24</sup> Vedi XU GUODONG, *Shehui zhuyi, Dong'ou jubian, Ouya tuanjie*, cit. (*supra*, nt. 20).

<sup>25</sup> Sulla Lupa Capitolina in Tagikistan vedi *Index* 39, 2011, 171-199 (rubrica 'Tradizione romana in Tagikistan'). Su Enea e il ruolo del diritto romano per la solidarietà eurasiatica vedi ora R. CARDILLI e S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese* cit. (*supra* nt. 1), 369-375 ("Solidarietà eurasiatica: dal *Rex Enea* alla *Yi dai yi lu* [Iniziativa della Via della Seta] e oltre...").

<sup>26</sup> Vedi *IX e X Colloquio dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia (Novi Sad, 24-26 ottobre 2002 - Dušanbe, 19-21 ottobre 2005)*, Rassegna stampa, 'Materiali', 5, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Università di Roma 'La Sapienza', Unità di ricerca 'Giorgio La Pira', Roma, 2007. Vedi anche la rubrica "Dalla Serbia al Tagikistan: i Colloqui dei romanisti 2002-2005", in *Index*, 34, 2006, 645-662; P. CATALANO, *Il diritto romano in Asia centrale*, in *X Kollokvium romanistov central'noj i vostočnoj Evropy i Azii, Dušanbe, 19-21 oktjabrja 2005 (X Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia, Dušanbe, 19-21 ottobre 2005)*, Dušanbe, 2007.

<sup>27</sup> Vedi T. SAMBRIAN, *Cronica celui de-al XI-lea Colocviu al romanștilor din Europa Centro-Orientală și din Asia, Craiova 1-3 noiembrie 2007*, in *Revista de științe juridice, Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept și științe administrative 'Nicolae Titulescu'*, 4, 2007, 41, 213 ss. Nello stesso numero della rivista sono state pubblicate anche alcune comunicazioni. Una parte dei materiali è raccolta nel volume *Al XI-lea Colocviu al romanștilor din Europa Centro - Orientală și din Asia, Craiova 1-3 noiembrie 2007*, Editura universitară Craiova, 2007 (scritti in francese, italiano, rumeno e russo). Cfr. C. TROCINI, *Colloqui dei romanisti 1977-2009. Seminari eurasiatici di diritto romano 2010-2011 e 2014* cit. (*supra*, nt. 19), 40, 2019, 84.

<sup>28</sup> Vedi *XII Kollokvium romanistov stran central'noj i vostočnoj Evropy i Azii, Irkutsk, 14 -16 oktjabrja 2009 (XII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia, Irkutsk, 14 -16 ottobre 2009)*, Irkutsk, 2009. Cfr. C. TROCINI, *op. cit.*, 85.

<sup>29</sup> Vedi *I Seminari arvuosiegi oid ba chukuki rimi. I Evrazijskij seminar po rimskomu pravu. I Seminario eurasiatico di diritto romano*, Dušanbe 14-15 ottobre 2011, a cura di P. CATALANO e M. MACHMUDOV, Dušanbe, 2013. In tale occasione il Senato accademico dell'Università Nazionale del Tagikistan ha conferito

da un Comitato presieduto da M.A. Machmudov, già Presidente della Corte Costituzionale del Tagikistan<sup>30</sup>.

I *Seminari eurasiatici di diritto romano II e III* si sono svolti, rispettivamente, a Istanbul (Turchia) nel 2014<sup>31</sup>, e a Omsk (Siberia, Federazione Russa) nel 2019<sup>32</sup>.

## 2. Accordo con l'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza

Il 10 maggio 1988 Huang Feng, dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza (Pechino), ha iniziato la collaborazione con una lezione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', nell'Aula III, tradizionalmente destinata alle lezioni di Diritto romano (approfondito, secondo e terzo anno di Corso)<sup>33</sup>. Il 21 marzo 1991 Huang Feng ha presentato la relazione all'Incontro di studi 'Problemi dello studio del diritto romano in Cina' organizzato dall'Istituto giuridico e dal Seminario di studi latinoamericani dell'Università di Sassari<sup>34</sup>.

Il lavoro è stato svolto nel quadro dell'accordo tra l'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza e il 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano' sottoscritto a Roma nel febbraio 1989.

la laurea *honoris causa* in Giurisprudenza (per la prima volta ad uno straniero) al prof. Pierangelo Catalano: vedi A. CARUSO, *I Seminario eurasiatico di Diritto romano (Valmontone, Provincia di Roma, 2010; Dušanbe, Repubblica del Tagikistan, 2011)*. *Cronaca*, in questa rivista, 33, 2012, 70. Cfr. P. CATALANO, *Una nuova prospettiva indoeuropea*, in *Index*, 39, 2011, 'Tradizione romana in Tagikistan', 171-173; ID., *Eurasia e diritto romano*, in questa rivista 33, 2012, 3-17; *Eurasia e diritto romano nella prospettiva indoeuropea di Dušanbe*, in *I Seminari avruosiegi oid ba chukuki rimi. I Evrazijskij seminar po rimskomu pravu* cit., XV-XXI; traduzione in russo di N. CHESTAKOVA, ivi XXII-XXIX.

<sup>30</sup> Durante la Seduta inaugurale del XXXIII Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" (aprile 2013) l'Università di Roma 'La Sapienza', ha annunciato il conferimento a Machkam Machmudzoda, del titolo di «Dottore di ricerca *honoris causa* in diritto civil-romanistico»: vedi C. TROCINI, *Seminari internazionali di studi storici «Da Roma alla Terza Roma» XXXIII (Roma 2013) e XXXIV (Roma e Istanbul 2014)*, in *Index*, 43, 2015, 469. Cfr. S. PORCELLI, *Dai "Colloqui" con i romanisti tra paesi socialisti al III Seminario eurasiatico di diritto romano (Omsk, Siberia). Passato, presente, futuro*, in questa rivista 40, 2019, 87-94.

<sup>31</sup> Vedi la cronaca del *II Seminario eurasiatico di Diritto romano*, di B. KARAMAN DERINEL, in questa rivista, 38, 2017, 143 ss. Cfr. C. TROCINI, *Colloqui dei romanisti 1977-2009. Seminari eurasiatici di diritto romano 2010-2011 e 2014*, cit. (*supra*, nt. 19), 86.

<sup>32</sup> Vedi T. ALEXEEVA, *III Seminario eurasiatico di diritto romano' nella prospettiva della Siberia*, in questa rivista 40, 2019, 13-14; S. PORCELLI, *Dai "Colloqui" con i romanisti tra paesi socialisti* cit. (*supra*, nt. 30).

<sup>33</sup> Ricorda XU GUODONG, *Zhongguo de Luomafa jiaoyu*, cit. (*supra*, nt. 9), 35: «nel 1988 la causa del diritto romano in Cina ha conosciuto una svolta importante, nel maggio di quell'anno, Huang Feng, dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza, è stato invitato a tenere una lezione in Italia [...] Subito dopo il Rettore dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza, nel febbraio 1989, ha compiuto una visita a Roma» (v. *infra*, par. 3). In generale sull'attività del Gruppo di ricerca vedi DING MEI, *Luomafa Chuanbo Yanjiubui* [Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano], in *Bijiaofa Yanjiu* [Rivista di diritto comparato], n. 2 dell'anno 1990, 54; XU GUODONG (traduzione e integrazioni a cura di), *Luomafa Chuanbo Yanjiuzu Jieshao* [Presentazione del Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano], in *Luomafa yu xiandai minfa* [Diritto romano e diritto civile moderno] (*A Brief Presentation to the Gruppo sulla Diffusione del Diritto Romano*, in *Roman Law and Modern Civil Law*), 2, Xiamen, 2001, 474 ss.

<sup>34</sup> HUANG FENG è attualmente professore ordinario nell'Università Normale di Pechino, dove dirige il Centro di studi su diritto romano e diritto moderno; egli è membro del Comitato consultivo di esperti della Procura suprema del popolo della Repubblica popolare cinese.

Devono essere ricordati, già per gli anni '80, gli importanti contributi dei colleghi tedeschi: in particolare di Ulrich Manthe<sup>35</sup> e di Okko Behrends<sup>36</sup>.

### 3. Presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Jiang Ping)

Nel febbraio 1989 Jiang Ping, Rettore dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza e vice presidente della Commissione giuridica dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Popolare Cinese (invitato da me in qualità di Presidente del 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano'), pronunziò, nell'Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una conferenza su *'Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese'* usando la lingua russa. Jiang Ping si era laureato a Mosca negli anni '50, cioè dopo l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio del diritto romano per la formazione dei giuristi nelle università sovietiche.

La lingua russa fu utilissima, durante il seminario tenuto da questo collega di Pechino, per la comprensione di concetti giuridici, come tramite tra termini latini e cinesi<sup>37</sup>.

### 4. Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza' (Yang Zhenshan)

Il 21 dicembre 1991, nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', a conclusione del *VI Colloquio dei romanisti dei Paesi socialisti, dell'Europa Centro-orientale e d'Italia* (cfr. *supra*, nt. 21), il professor Yang Zhenshan (1937-2004)<sup>38</sup>, dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza, ha parlato, in lingua cinese, sul *'Carattere rivoluzionario e sociale del diritto romano'*. Egli affermò: «...durante l'incontro di ieri mattina il professor Catalano ha parlato del carattere rivoluzionario e sociale del diritto romano. Sentendomi completamente d'accordo con lui ritengo opportuno sottolineare l'estrema importanza di questi due aspetti con una breve esposizione delle mie conoscenze al riguardo». Osservando il forte «assorbimento» del diritto romano nel diritto cinese vigente, Yang Zhenshan sottolineò come il diritto romano, al cui vertice sta il concetto di «giustizia», sia «portatore» del diritto naturale e quindi della «critica» al diritto positivo, e come da ciò derivi il suo carattere «rivoluzionario» già nell'Europa del XVIII secolo<sup>39</sup> (v. *supra*, I, par. 3-4).

<sup>35</sup> Vedi ad es. U. MANTHE, *Diritto romano nella Cina popolare*, in *Labeo*, 31, 1985, 303 ss.

<sup>36</sup> O. BEHREND, *Zur Lage des römischen Rechts im heutigen China*, in *Index*, 14, 1986, *A la memoria di Angel Enrique Lapieza Elli*, 317-333.

<sup>37</sup> Vedi JIANG PING, *Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Index*, 16, 1988, 367-375.

<sup>38</sup> YANG ZHENSHAN fu Vice-presidente della Sezione di diritto civile e di diritto dell'economia dell'Associazione per la scienza giuridica cinese e membro del gruppo di esperti (nominato dall'Assemblea Nazionale del Popolo) per l'elaborazione del Progetto di codice civile della RPC degli anni 1979-1982.

<sup>39</sup> Il testo iniziale di Yang Zhenshan è rimasto inedito; cfr. YANG ZHENSHAN, *La tradizione filosofica del diritto romano e del diritto cinese antico e l'influenza del diritto romano sul diritto cinese contemporaneo*, in *Index*, 21, 1993, 523 ss. Vedi P. CATALANO, *VI Colloquio dei romanisti dei Paesi socialisti, dell'Europa centro-orientale e d'Italia* cit. (*supra*, nt. 21); vedi anche la Cronaca di R.G[ASBARRO], *La collaborazione con l'Istituto dello Stato e del Diritto dell'Accademia delle Scienze dell'URSS (ora di Russia)*, in *Index*, 23, 1995, *'Nel nome di Giorgio La Pira'*, 481 s.

## 5. *Sviluppi*

La collaborazione del ‘Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano’ con istituzioni universitarie della Repubblica popolare cinese ha avuto sviluppi già nel secolo scorso<sup>40</sup>.

È stato oggetto di approfondimenti, in particolare, il rapporto tra diritto romano e diritto cinese in riferimento alle codificazioni<sup>41</sup>.

Il forte appoggio dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’ a queste attività ha la sua maggiore espressione odierna nell’istituzione del *Centro di Studi Eurasiatici*, diretto da Riccardo Cardilli<sup>42</sup>. Finalità del *Centro* è lo sviluppo delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione, in collaborazione con istituzioni di Cina, Russia e in generale dei paesi dell’Eurasia<sup>43</sup>.

### III. *Rivoluzione e diritto naturale*

#### 1. *Diritto romano e paesi socialisti*

L’uso del pensiero marxiano deve restare in funzione della continuità, *in omne aevum*, dell’*ars boni et aequi* che ha inizio, secondo Giustiniano, ai tempi di Romolo<sup>44</sup>. Ciò implica oggi una netta distinzione tra i concetti di ‘sistema giuridico’ e ‘ordinamento giuridico’<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Vedi S. SCHIPANI, in *Index*, 16, 1988, 363 ss.; 19, 1991, 341 ss.; 21, 1993, 519 ss.; cfr. S. SCHIPANI, *Ein Studienzentrum für römisches Recht in Peking*, in *ZSS. RA*, 111, 1994, 798 ss.; questa rivista 5, 1998, 229 ss.; 8, 1999, 207 ss.; e altresì HUANG FENG, in *Zheng fa lun tan. Tribune of Political Science and Law* (Journal of the China University of Political Science and Law), 3, 1990, 76 ss.

<sup>41</sup> Vedi riassuntivamente, anche per la bibliografia, S. SCHIPANI, *Diritto romano in Cina*, in *XXI secolo. Norme e idee*, Direttore T. GREGORY, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2009, 527-536. Vedi ora HUANG MEILING, *Discussioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese*, in *Index*, 41, 2013, *In ricordo di Tullio Spagnuolo Vigorita*, 585-599. O. DILIBERTO, *Chiusura dei lavori. Diritto romano e codificazione cinese tra passato, presente e futuro. Alcune considerazioni*, in *BIDR*, 110, 2016, 293 ss.; R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della RPC*, in *Mondo Cinese* 167, anno XLVII, n. 1, 2019, 25-46 (pubblicato anche in R. CARDILLI, S. PORCELLI, *Introduzione al diritto cinese*, cit. [supra nt. 1], 67-90).

<sup>42</sup> S. PORCELLI, *Centro di Studi Eurasiatici (CSEA) dell’Università di Roma “Tor Vergata”*, in questa rivista 40, 2019, 11-12.

<sup>43</sup> Il *Centro* ha pubblicato già due volumi della collana “Roma e Eurasia. Collana di Studi Eurasiatici”: *Chang’an e Roma. Eurasia e Via della Seta. Diritto Economia Società*, a cura di R. CARDILLI, L. FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y. STOEVA, ‘Serie Atti’ 1, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2019, XXXVI-720 pp.; T. ALEXEEVA, *Diritto romano attuale e costituzioni: prospettive geopolitiche*, ‘Serie monografie’ 1, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2020, XI-201 pp.

<sup>44</sup> Ha osservato un collega amico, avversario dal punto di vista della metodologia (ma indimenticabile partecipante al *IV Colloquio* di Szeged, 11-13 ottobre 1984), in una recensione del vol. 16, 1988, di *Index*: «Gli atti del convegno di Szeged sono aperti [...] da un ‘Geleitwort’ (pp. 5-8) di Pierangelo Catalano, in cui – da un punto di vista non marxista (p. 6) – si individuano alcuni profili in cui il pensiero marxiano può essere messo a partito nel particolare modo in cui, sotto un profilo squisitamente ideologico, l’autore guarda alla storia di Roma e, soprattutto, al diritto romano inteso come valore normativo metastorico»: M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, in *BIDR*, 31-32, 1989-1990, 723 ss.

<sup>45</sup> Vedi P. CATALANO, *Sistema y ordenamientos: el ejemplo de América Latina*, in questa rivista, 18, 2004 (Atti del Congresso internazionale ‘Mundus Novus. America Latina. Sistema Giuridico Latinoamericano’), 19-40; ID., *Per un romanismo giuridico socialista del XXI secolo. Verso la solidarietà eurasiatica. Sassari-Roma-Xi’an 1973-2013*, in questa rivista, 37, 2016, 235-250.

Le affermazioni di Yang Zhenshan sul diritto naturale (v. *supra*, II. 4), così come la teoria dell'accademico sovietico di Vladik E. Nersesjanc sulla «proprietà civile» (formulata anche durante il citato *VI Colloquio*, Roma 1991) rafforzano a mio avviso la critica sviluppata nel *IV Colloquio*, Szeged 1984 (v. *supra*, nt. 44), dal romanista polacco Witold Wolodkiewicz<sup>46</sup> contro la tesi secondo la quale per comprendere il diritto civile di tipo capitalistico si dovrebbe vedere una «relazione di continuità» con il diritto romano, mentre per il diritto civile di tipo socialista una «relazione di contrasto». Debbo così ripetere l'autocritica (da me pronunciata a Berlino nel 1988, in apertura del *V Colloquio tra i romanisti dei Paesi socialisti e d'Italia*) per aver io stesso, affrettatamente, accolto la distinzione fra 'sistema giuridico socialista' e 'sistema giuridico romanista' (che ridurrebbe quest'ultimo a ciò che il comparatista francese René David ha chiamato 'famiglia di diritti romano-germanica'). La realtà storica dei rapporti tra diritto romano e 'diritti socialisti' è assai complessa: per la continuità di concetti e principi e per il sovrapporsi di codici e costituzioni ai diversi «sostrati» che caratterizzano l'Europa centro-orientale (greco-romano e romano-germanico)<sup>47</sup>.

La complessità è confermata dalla necessità di utilizzare il diritto romano, sia pubblico sia privato, sia in Occidente sia in Oriente, riportando alla memoria dei giuristi concetti antichi, oggi cancellati o deformati a beneficio delle interpretazioni individualistiche borghesi. Tale compito dei romanisti, nonostante i «cambiamenti» del 1991, non è mutato.

Scrissi nel 1973: «Ancora una volta, il diritto romano si trova al centro di uno scontro di civiltà»<sup>48</sup>. Con il fenomeno, essenzialmente finanziario e informatico, della globalizzazione (il 'nuovo nome dell'imperialismo' secondo Alain Touraine) si è giunti allo scontro di sistemi giuridici<sup>49</sup>.

Anche sulla scorta degli interventi dei citati colleghi di Mosca e di Pechino al *VI Colloquio* (Roma 1991) (v. *supra*, nt. 21) possiamo ben ribadire che *ius naturale* e *ius Quiritium* restano i poli concettuali del lavoro giuridico romanista: vedi *Iustiniani Institutiones* I, 2 pr.-2.

<sup>46</sup> W. WOŁODKIEWICZ, "Continuità" del diritto romano nel diritto dei Paesi socialisti, in *Index*, 16, 1988, 61 s.

<sup>47</sup> Vedi P. CATALANO, *Intervento introduttivo*, in GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, "Colloqui" con i romanisti dei Paesi socialisti. *Rassegna 1974* cit., 91-95.

<sup>48</sup> P. CATALANO, *Linee dell'indagine*, in *Index*, 4, 1973, 1 ss., e aggiungevo: «Dopo la sconfitta della barbarie nazista, gli studi romanistici hanno trovato non soltanto nuovo sviluppo in Germania, ma anche nuove possibilità di collegamento con l'America del Nord, ove lavoravano e lavorano romanisti ebrei emigrati. Il superamento dell'ostilità verso il diritto romano, propria della iniziale fase rivoluzionaria, ha consentito, nei paesi socialisti, uno sviluppo utilissimo (per gli studiosi di qualsivoglia ispirazione politica) delle ricerche e dell'insegnamento sia sul diritto romano sia sull'antichità romana in generale».

<sup>49</sup> Vedi la rubrica *Scontri di sistemi giuridici*, in *Index*, 25, 1997, 83-206). Gli scontri non escludono, evidentemente, le convergenze, in particolare nel Mediterraneo. Sulla globalizzazione vedi, ad esempio, il discorso dell'Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Roma GIANNI BORGNA, in *Index*, 32, 2004, 341 ss.; cfr. P. CATALANO, *Per una futura "publica auctoritas universalis"*. *Contro la globalizzazione*, in *Index*, 35, 2007, 49 ss.

## 2. Esempio cinese: il matrimonio

Torniamo a Giustiniano, Imperatore residente a Costantinopoli Nuova Roma (oggi potremmo dire: in Eurasia):

D. 1.1,1,3: *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius peritiae censer.*

La *coniunctio maris et feminae* è comune a tutti gli animali. Ne deriva la famiglia, secondo la Costituzione italiana<sup>50</sup>.

Conforme a questa tradizione giuridica è il matrimonio secondo la legislazione della Repubblica popolare cinese fino al Codice Civile vigente. Nell'articolo di Pietro Lo Iacono<sup>51</sup>, pubblicato in questa Rivista (v. *infra*, pp. 245-263), si descrive tale convergenza ('sinfonia', con implicita allusione giustiniana) tra diritto canonico e diritto cinese.

## 3. Convergenza da Mosca

Convergente è anche la Costituzione della Federazione Russa, art. 72: «1. Sono di competenza congiunta della Federazione Russa e dei soggetti della Federazione Russa le seguenti materie: [...] g.1) la tutela della famiglia, della maternità, della paternità e dell'infanzia; la protezione dell'istituto del matrimonio come l'unione tra un uomo e una donna; la realizzazione di condizioni adatte ad una dignitosa educazione dei figli, nonché all'esercizio da parte dei figli dell'obbligo di prendere cura dei propri genitori».

Tali convergenze hanno fondamento anche nella continuità di una storia secolare. Ho ricordato il pensiero del Venerabile Giorgio La Pira sulla Cina.<sup>52</sup>

Si aggiunga la "profezia" del monaco Filofej di Pskov<sup>53</sup> (secolo XVI) secondo cui Mosca è la Terza Roma.

<sup>50</sup> Vedi G. LA PIRA, *La famiglia sorgente della storia*, in *Prospettive*, 5, 1973, 1-6; cfr. P. CATALANO, *La famiglia sorgente della storia [secondo Giorgio La Pira]*, in *L'Osservatore Romano*, 9 gennaio 1994 (ripubblicato in *Index*, 23, 1995, 25-29 e in *Index per Giorgio La Pira romanista*, Jovene Editore, Napoli 2009, 29-33).

<sup>51</sup> PIETRO LO IACONO è professore ordinario Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso la Libera Università Maria SS. Assunta (Dipartimento di Palermo); è Condirettore della Rivista *Il diritto di famiglia e delle persone*, fondata nel 1972.

<sup>52</sup> Vedi *supra*, I, par. 5. Riguardo a «Costantinopoli (Mosca)», secondo Giorgio La Pira, vedi P. CATALANO, *La Russia nel pensiero politico e religioso di Giorgio La Pira*, in *Quaderni Biblioteca Balestrieri*. Rivista semestrale della Provincia dei Frati Minori di Sicilia, 25, XVII, 2, 2018, 20-33.

<sup>53</sup> Vedi G. MANISCALCO BASILE (a cura di), *Lettere di Filofej Starec del Monastero di Eleazarov a Pskov, al Gran Principe Ivan Vasil'evič ed al Gran Principe Vasilij Ivanovič*, Palermo 1979 (vedi "Documenti" III, 1, in: <<http://unitagiorgiolapira.ittig.cnr.it/seminariterzaroma/>>).

Si aggiunga l'*aeternum foedus* tra Impero russo e Impero cinese, redatto ufficialmente in latino dal Padre gesuita Tomás Pereira, nel 1689 a Nerčinsk<sup>54</sup>. Il Trattato di Nerčinsk (modificato dal Trattato di Pechino del 1860) è vigente<sup>55</sup>.

Conviene qui ricordare comma 2 dell'art. 67 della vigente Costituzione della Federazione Russa: «La Federazione Russa, unita da una storia millenaria, serbandò memoria degli avi, che ci hanno trasmesso gli ideali e la fede in Dio, così come la continuità dello sviluppo dello Stato russo, riconosce l'unità statale formatasi storicamente».

Inutili i cattivi esempi di ordinamenti positivi del sedicente Occidente.

[PIERANGELO CATALANO]

<sup>54</sup> Vedi G. MANISCALCO BASILE, *Aeternum foedus tra Russia e Cina. Il Trattato di Nerčinsk (1689). Testi, lessici e commentari*, con l'Introduzione di T. ALEXEEVA, *Fondamenti giuridici di origine romana dell'Impero russo*, Collezione 'Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi', Lessici II, L'Erma di Bretschneider, Roma 2017. Vedi anche T. ALEXEEVA, *Fondamenti romani (bizantini) dell'Impero Russo ed aeternum foedus con l'Impero Cinese (1689)*, in questa rivista (36, 2015, 165-171); EAD., *Diritto romano attuale e costituzioni: prospettive geopolitiche*, cit. (*supra*, nt. 44), 195-198 ('Fondamento romano d'Oriente ed *aeternum foedus* con l'Impero cinese'); 199-201 ('Dallo *ius naturale* all'*aeternum foedus* di Nerčinsk. Note per la storia dell'universalismo giuridico').

<sup>55</sup> Vedi V. VOROBIOV, *Partenariat stratégiques russo-chinois basé sur la confiance: modèle pour le XXI<sup>e</sup> siècle*, nell'edizione francese della rivista *La vie internationale. Politique étrangère, diplomatie, sécurité nationale*. Digest 2016 (la rivista, fondata nel 1954, è diretta dal Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov), 45. Nel 1961 il Padre gesuita Joseph Sebes (Nagyppall, Ungheria, 1916 - Roma, 1990), che fu professore nella Georgetown University, ha scritto (cfr. J. SEBES S.J., *The Jesuits and the Sino-Russian Treaty of Nerchinsk (1689). The Diary of Thomas Pereira, S.J.*, Biblioteca Istituti Storici S.I., vol. XVIII, Roma 1961, 'Prologue', IX): «L'attenzione del mondo è oggi ancora una volta focalizzata sulle relazioni diplomatiche, commerciali ed ideologiche di Russia e Cina. Capi di Stato, rappresentanti della stampa e pubblico in generale vorrebbero sapere la vera natura di queste relazioni. Essa, tuttavia, sembra sfuggire agli studiosi. Il problema è dato inoltre dal fatto che gli obiettivi e le politiche sia della Russia sia della Cina nei confronti del resto del mondo sono ancora molto enigmatici. Se il vecchio detto "*Historia est magistra vitae*" corrisponde in parte a verità, sarà bene andare a guardare nel passato alla ricerca di indizi utili alla soluzione dell'enigma» (trad. C. TROCINI).



La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

CARLOS ANTONIO AGURTO GONZÁLES  
SIMONA CACACE  
EMANUELA CALORE  
RICCARDO CARDILLI  
PIERANGELO CATALANO  
CUI JANYUAN  
TOMMASO DALLA MASSARA  
FÁBIO SIEBENEICHLER DE ANDRADE  
CARLOS DE CORES HELGUERA  
DAVID FABIO ESBORRAZ  
IOLE FARGNOLI  
URS FASEL  
FEI ANLING  
MONICA FERRARI  
JEAN-FRANÇOIS GERKENS  
JIANG PING  
ANDREA LANDI  
JUANA ARACELY LARIOS MÉNDEZ

PIETRO LO IACONO  
SABRINA LO IACONO  
ROBERTA MARINI  
YVES MAUSEN  
JORGE MENABRITO PAZ  
RENATO PERANI  
ALDO PETRUCCI  
STEFANO PORCELLI  
ANTONIO SACCOCCIO  
CATALINA SALGADO RAMÍREZ  
SANDRO SCHIPANI  
SHI HONG  
MARÍA DEL ROSARIO STOPPANI  
SUN XIANZHONG  
MAURO TESCARO  
MARINA TIMOTEO  
WANG LIMING  
ISABELLA ZAMBOTTO



Centro di Studi  
Giuridici  
Latinoamericani



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

unibs.it



Fondazione  
di Sardegna